

ALLEGATO B alla Dgr n. 2045 del 19 novembre 2013

BOZZA DI CONVENZIONE

**Art. 3, L.R. 31.12.2012, n. 55 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in
deroga allo strumento urbanistico generale**

l'anno addi del mese di.....

.....

TRA:

- il comune di Ponte di Piave (TV) C.F.....,
- il sig. Dal Ben Antonio, in seguito denominati nel presente atto "soggetti attuatori";

PREMESSO

che i soggetti attuatori di cui sopra, hanno presentato all'ufficio comunale sportello unico per le attività produttive (SUAP) domanda in data 05.08.2021 pervenuta il 05.08.2021 prot. 10765, volta ad ottenere il Permesso di Costruire per l'ampliamento in deroga di una palazzina uffici, ai sensi dell'art. 3, L.R. 55/2012, nei terreni di loro proprietà/in loro disponibilità ai sensi della normativa vigente, siti in via delle Industrie n. 6/B a Ponte di Piave (TV), della superficie complessiva di 13.855 mq e distinti al N.C.T.R.:

- mappale 419 del Foglio 20 sezione censuaria di Ponte di Piave, con le seguenti superfici: 9.210
- mappale 481 del Foglio 20 sezione censuaria di Ponte di Piave con le seguenti superfici: 4.645

CONSIDERATO

- che i soggetti attuatori hanno richiesto l'intervento in quanto l'Azienda è in forte espansione soprattutto sui mercati internazionali e considerato che gli impianti prodotti sono ad altissima valenza tecnologica, la fase di progettazione e gestione delle commesse diventa strategica per l'Azienda. Di qui la necessità di provvedere ad un importante ampliamento degli spazi per uffici;
- che, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria del responsabile del procedimento , il consiglio comunale ha espresso parere con deliberazione del C.C. n°

del divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando deroga dello strumento urbanistico vigente

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i documenti progettuali allegati all'interno della piattaforma portale.unipasspa.it, alla pratica Id. 00565260304-05082021-1431, che di seguito vengono individuati in quanto facenti parte della sopracitata istanza di PdC in deroga ai sensi della L.R. 55/2012:

- Relazione Tecnica illustrativa
- Elaborati di progetto

Art. 2 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare con oneri a totale carico, le opere descritte in dettaglio nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici, nei modi e nei tempi ivi prescritti.

Art. 3 - AREE PER STANDARD URBANISTICI E PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il progetto ha determinato gli standard primari derivanti dall'ampliamento in mq. 59,90, mentre non vengono previste ulteriori aree per opere di urbanizzazione:

Non essendo possibile il reperimento degli standard relativi all'ampliamento all'interno delle aree di proprietà già sature, il Soggetto Attuatore si obbliga alla monetizzazione delle aree a standard primari per un importo pari a € 5.628,80 (59,90 mq x 93,97 €/mq DGC n. 68 del 13/07/2021).

Art. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DI MITIGAZIONE

Il Soggetto Attuatore si obbliga a versare gli oneri di urbanizzazione primari e secondari, oltre al contributo ambientale, prima del rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP, determinato conformemente alle disposizioni vigenti, non essendo previste dal progetto di ampliamento la realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e/o secondarie a scomputo.

Art. 6 – CONTRIBUTO PEREQUATIVO

A fronte del maggior valore generato dall'intervento in variante al PI (Piano Interventi) per la realizzazione dell'ampliamento, viene riconosciuto all'Amministrazione Comunale l'onere del contributo perequativo ai sensi dell'art. 12 delle NTO del PI vigente e dell'art. 16 comma 4 lettera d-ter del DPR 380/2001 e s.m.i.. Contributo che il Soggetto Attuatore si obbliga a riconoscere al Comune secondo le modalità previsto al seguente art. 7.

Art. 7 - ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI

Gli oneri di urbanizzazione primari e secondari, oltre al contributo ambientale di cui all'art. 5, ammontano a complessivi € 34.403,04.

Il Soggetto Attuatore si obbliga a versare gli oneri di urbanizzazione primari e secondari, oltre al contributo ambientale di cui all'art. 5, prima del rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP

Gli oneri relativi alla monetizzazione delle aree a standard di cui all'art. 3, ammontano a complessivi € 5.628,80 (59,90 mq x 93,97 €/mq).

Il Soggetto Attuatore si obbliga a versare gli oneri relativi alla monetizzazione delle aree a standard di cui all'art. 3, prima del rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP

Il contributo perequativo di cui all'art. 6, viene quantificato in € 13.710,00.

L'importo relativo al contributo perequativo dovrà essere versato dal soggetto attuatore al momento della stipula della presente convenzione.

Art. 8 – ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori si obbligano, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, L.R. 55/2012, a non mutare la destinazione d'uso o frazionare l'immobile in più unità per la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità e il con relativo vincolo è trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a propria cura ed a proprie spese.

Il mancato rispetto del divieto di cui all'art. 5, comma 2, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 33, DPR 380/2001.

Trascorso il termine di due anni di cui al citato art. 5, comma 2, qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell'attività produttiva in esso svolta è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. In caso di inosservanza di tale obbligo, i soggetti attuatori sono tenuti al pagamento a titolo di penale di una somma pari al 30% (trenta per cento) del valore della parte autorizzata determinato dall'Ufficio Tecnico comunale o dall'Agenzia del Territorio. I soggetti attuatori

riconoscono l'equità di detta penale.

Art. 9 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei soggetti attuatori.

Art. 10 - REGIME FISCALE

Gli obblighi contenute nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del comune.

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per l'atto notarile di cessione delle aree di cui all'art. 3, sono a carico dei soggetti attuatori con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della L. 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione.

ART. 11 - DECADENZA DELLA VARIANTE

La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento. La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 12 (dodici) mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.

ART. 12 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.

Le parti